



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 10/03/2021

OGGETTO: Presa d'atto della Determina Ager n.506 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla validazione del Pef 2020 per il Comune di Massafra ai sensi dell'art. 6 della delibera Arera n. 443/2019 e determinazione in merito al conguaglio

L'anno duemilaventuno, addì dieci, del mese di Marzo, alle ore 10:30, dietro regolare avviso di convocazione contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica con il programma JITSY MEET in VideoConferenza ai sensi dell'art. 1 co.4 del Decreto del Presidente del Consiglio n. 14 del 23.04.2020, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BRAMANTE MICHELE	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	--	TRAMONTE ANTONIO	--
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
MASI VITO	--	MASSARO VITA	--
PISTOIA LUIGI	SI	CASTIGLIA GAETANO	--
MASTRANGELO CINZIA	--	DOGA SABRINA	SI
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	SI
LUCCARELLI NICOLA	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
PUTIGNANO DOMENICO	--	CARDILLO IDA	--
CIAURRO ANTONIO	SI	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	CASTIGLIA ORONZA	SI
BACCARO MAURIZIO	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
LATTANZIO SAVINO	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 8

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già

esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";

Tenuto conto che nel territorio pugliese l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti denominata AGER Puglia, la quale pertanto svolge le funzioni di validazione del Piano Economico Finanziario previste dall'art. 6 della delibera Area n. 443/2019;

Tenuto conto che nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2020, mentre per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;

Considerato che il Comune di Massafra si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 23/07/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Universal Service srl ha provveduto ad inviare al Comune di Massafra con pec prot. 50732 del 10/12/2020 il Piano Economico Finanziario anno 2020 secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera Arera n. 443/2019, articolato nel pef grezzo del gestore, nella relazione di accompagnamento e nella dichiarazione di veridicità, allegando tutti i documenti necessari alla successiva validazione da parte di Ager Puglia, depositati agli atti d'ufficio;

Rilevato che il Comune di Massafra ha provveduto ad inviare ad Ager Puglia con pec prot. 50862 dell'11/12/2020 il Piano Economico Finanziario anno 2020 secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera Arera n. 443/2019, articolato nel pef grezzo del Comune e nel pef grezzo redatto dal gestore, completi delle rispettive relazioni di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e di tutti i documenti necessari alla successiva validazione da parte di Ager Puglia depositati agli atti d'ufficio;

Considerato che la procedura di validazione di AGER è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario, svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443); secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

Rilevato che l'Ager con nota prot. n. 5364 del 02.02.2021, contraddistinta come allegato "A" del presente atto, ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 506 del 31.12.2020 all'approvazione della procedura di validazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato del Piano Economico Finanziario del Comune di Massafra;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ager, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'ETC (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 4.688.125,00 , suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Considerato che il costo complessivo risultante dal PEF 2020 pari ad euro 4.688.125,00 è stato determinato secondo la nuova metodologia Arera al lordo delle ulteriori entrate elencate dall'art. 1.4 della determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 ed al netto dei costi riferibili alle attività fuori perimetro regolatorio ai sensi dell'art. 1.1 del MTR;

Richiamata altresì la delibera di consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2019 di approvazione del Piano Economico Finanziario 2019;

Considerato che l'ammontare dei costi determinati per l'anno 2019 e sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019 applicate in deroga per l'anno 2020 in base all'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 (costi complessivi approvati con il PEF 2019 al lordo del contributo MIUR pari ad euro 23.630,28, entrate da recupero evasione pari ad euro 20.000,00, agevolazioni a carico della fiscalità generale pari ad euro 100.000,00 ed al netto dei costi delle attività fuori perimetro ai sensi dell'art. 1.1 del MTR quantificate nella fase di validazione del Pef 2020 in euro 29.095,44), sono pari ad euro 4.632.534,84;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, ammonta ad € 55.590,16, determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020: € 4.688.125,00 -

Totale dei costi del piano finanziario 2019: € 4.632.534,84 =

Differenziale 2020-2019 € **55.590,16**

Considerato che nel *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, nonché nella recente faq n. 36 pubblicata in data 21 gennaio 2021 relativa alla compilazione del modello di certificazione previsto dal Dm 3 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che è possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 18/2020; il finanziamento di tale conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria in quanto consente di ridurre il relativo onere a carico dei contribuenti Tari nelle annualità successive;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dei Servizi finanziari e del Dirigente del Servizio Ambiente, allegati al presente atto e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto;

Propone al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto della determinazione n. 506 del 31.12.2020 con cui Ager ha approvato la predisposizione del Pef del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2020 del Comune di Massafra procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera Arera n. 443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2020, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale espone un costo complessivo di € 4.688.125,00 al lordo delle entrate ex art. 1.4 det. Arera 02/DRIF/2020;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, saranno trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura di Ager Puglia;
- 4) di determinare in euro 55.590,16 il conguaglio tra il PEF dell'anno 2019, al lordo delle entrate ex art. 1.4 det. 02/DRIF/2020 ed al netto dei costi delle attività fuori perimetro, pari ad euro 4.632.534,84, ed il PEF dell'anno 2020, al lordo delle entrate ex art. 1.4 det. 02/DRIF/2020 ed al netto dei costi delle attività fuori perimetro pari ad euro in euro 4.688.125,00;
- 5) di provvedere alla copertura del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 di cui al precedente punto 4) senza gravare sui contribuenti Tari nelle annualità successive ed utilizzando a tal fine il fondo di cui all'art. 106

del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020, giusto parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta al question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, nonché nella recente faq n. 36 pubblicata in data 21 gennaio 2021 relativa alla compilazione del modello di certificazione previsto dal Dm 3 novembre 2020, confluito nel risultato vincolato presunto di amministrazione, così come quantificato nell'allegato A/2 alla delibera di G.C. n. 9 del 19/01/2021 e che sarà applicato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;

- 6) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente

Dott. Pietro Lucca

Si da atto che subito dopo l'appello, effettuato per il tramite del Segretario Generale, il Presidente accerta la presenza di 18 Consiglieri Comunali (7 assenti : Masi, Mastrangelo, Putignano, Tramonte, Massaro, Castiglia Gaetano, Doga,) e dichiara valida la seduta;

In apertura di seduta il Presidente comunica a tutti i presenti collegati in VideoConferenza ai sensi dell'art 1 co 4 del decreto del Presidente del Consiglio n. 14/2020 le direttive per un buon funzionamento del collegamento on line

Subito dopo fa osservare un minuto di silenzio per tutte le vittime del covid 19;

Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale comunica il ritiro del punto n. 2 iscritto all'o.d.g ad oggetto: “ *Approvazione Regolamento per il funzionamento della Biblioteca e Disciplinare per l'accesso agli strumenti informatici e al servizio Internet della Biblioteca. Atto di indirizzo;*” per approfondimenti nella Commissione competente

Quindi il Presidente introduce il primo punto iscritto all'o.d.g

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto n. 1 all'o.d.g

Sentita la relazione del Dirigente della 2^ ripartizione Lucca

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000;

Si da atto che prima della votazione abbandonano la seduta i consiglieri Castellano e Cardillo , e si collega il Consigliere Doga

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **17** assenti **8** (Masi, Mastrangelo, Putignano, Tramonte, Massaro, Castiglia Gaetano, Castellano, Cardillo)

Favorevoli 12

Astenuti 5 (Zaccaro, Doga, Maggiore, Gentile, Viesti)

Contrari //

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti

espressi per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **15** assenti **10** (Masi, Mastrangelo, Putignano, Tramonte, Massaro, Castiglia Gaetano, Castellano, Cardillo, Zaccaro, Doga)

Favorevoli 12

Astenuti 3 (, Maggiore, Gentile, Viesti)

Contrari //

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **26/02/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **26/02/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sig. BACCARO MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 682

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 15/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 10/03/2021

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 15/03/2021

Il Firmatario la pubblicazione

PALANGA COSIMO PIO

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 506 del 31 Dicembre 2020

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2020 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2020 predisposto a seguito dell'inerzia del gestore ai sensi dell'art. 3 comma 4 delibera n. 57/2020 Arera – Provincia di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno 2014)”*.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d decreto *“Cura Italia”* convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*.

La Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*.

La deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 *“Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19”*.

La Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*.

La deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

La deliberazione 23 giugno 2020 n. 238 *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 *“Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”*.

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa*

europa”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”(lett. c); “tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d); “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un

rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l’Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all’Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L’Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l’Autorità – al fine di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l’approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell’Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all’uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell’Ente territorialmente competente nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell’articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l’Ente ne dà comunicazione all’Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L’Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell’Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA, e in un’ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione”* (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha previsto l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l’individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all’emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l’impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell’ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all’articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5)*”.

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l’Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell’articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l’anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]”*.

M) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2020.

O) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

P) L'Ager con note del 4.03.2020 prot. 1526, del 10.3.2020 prot. n. 1764, del 24.09.2020 prot. n. 8256, del 11.11.2020 prot. n. 9710, del 19.11.2020 prot.10026 e del 15.12.2020 prot. n. 10921 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 c.d. "Cura Italia".

Q) Ager, da ultimo con nota del 18.12.2020 prot. n.11284 sollecitava la trasmissione del PEF anno 2020 unitamente alla prescritta documentazione di cui alla delibera 443/2019 fissando quale termine ultimo il giorno 21.12.2020.

R) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile. All'esito di tali verifiche si è provveduto alla validazione dei detti piani presentati dai Comuni così come da relazioni allegate.

B) Di contro nell'esaminare i PEF inviati, in alcuni casi, così come meglio specificato per ogni singolo Comune nelle relazioni allegate, sono emerse gravi non conformità a quanto prescritto dalle predette delibere dell'ARERA in particolare da parte dei gestori del servizio i quali o non hanno trasmesso la documentazione contabile posta a fondamento delle attestazioni prodotte o nella relazione di accompagnamento non hanno descritto in modo ragionevolmente esauriente i criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica dalla documentazione contabile o hanno inserito nella tabelle numeriche dati non congrui.

Quindi non si è potuto procedere alla validazione del PEF trasmesso non sussistendone i presupposti prescritti dalla delibera n. 443/2019 e dal MTR allegato.

C) Secondo quanto prescritto dall'art. 3 dalla delibera n. 57/2020 la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nella procedura di approvazione di cui all'art. 6 della delibera n. 443 deve considerarsi inerzia ai sensi dell'art 7 delle medesima deliberazione.

D) Non è stato possibile avviare una interlocuzione con i Comuni ed i gestori atteso che la documentazione è stata trasmessa prevalentemente in data 21.12.2020/22.12.2020 in prossimità del termine prescritto dall'art. 107 comma 5 del D.l. n. 18/2020 c.d "Cura Italia".

E) Si è proceduto alla predisposizione dei piani economico finanziario in un'ottica di tutela degli utenti secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della citata delibera 57/2020 utilizzando i ruoli tari 2019 o 2020, come dato immediatamente disponibile, applicando quello di maggior favore o in mancanza facendo ricorso ai valori del fabbisogno standard o ai dati del costo medio di settore come risultante dal Rapporto ISPRA 2020 in modo tale da garantire allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 57/2020 – ARERA
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 procedendo alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni:
Carosino, Faggiano, Grottaglie, Massafra, Monteiasi, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 2) **di richiamare** che i costi rappresentati nel PEF 2020 validato secondo MTR ed affidati al conguaglio RCU saranno recuperati sui piani finanziari degli anni 2021 e seguenti come disposto dalla delibera n. 238/2020 ARERA, fatte salve eventuali decisioni dei Comuni, per quanto di competenza, relativamente alla copertura di tali costi;
- 3) **di approvare la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA per i seguenti comuni:
Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Fragagnano, Ginosa, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Statte.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 4) **di trasmettere i detti provvedimenti sub 1) e 3) all'Arera** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- 5) **di trasmettere i detti provvedimenti** ai Comuni affinché provvedano ad adottare i provvedimenti consequenziali di loro competenza;
- 6) **di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso", nonché nella sezione "Bandi e Avvisi";
- 7) **di disporre** altresì la pubblicazione sul BURP della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 31 Dicembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Gianfranco GRANDALIANO



4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno

Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2020.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio .

La validazione dei dati si è basata oltreché sulla verifica della completezza e sulla coerenza con il libro cespiti, il bilancio, eventuali fatture e, più in generale, con le fonti contabili ufficiali che nel caso del Comune sono rappresentate dai Rendiconti della gestione e dal Libro inventari (nel caso di presenza di cespiti utilizzati per

la gestione del servizio). La dimostrazione della correlazione tra i dati raccolti e le fonti contabili permetterà, da parte di ARERA durante la propria fase istruttoria, una più agevole ricostruzione delle assunzioni effettuate.

La documentazione utilizzata per la validazione dei dati raccolti è stata la seguente:

Per il Comune:

- Rendiconti della gestione 2017 e 2018 e relative Relazioni di accompagnamento;
- Fatture relative ai servizi di trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti;
- Relazione (ex Appendice 2 MTR).

Per il Gestore:

- Bilancio di esercizio 2018 e relative Relazioni di accompagnamento;
- Libro cespiti
- Relazione (ex Appendice 2 MTR).

Tenuto conto che il 2020 è il primo anno di implementazione del MTR, il processo di raccolta dei dati da parte del Comune e del Gestore è stato sviluppato in forma partecipata con l'Ente territorialmente competente, per cui nella versione definitiva i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle suddette fonti contabili e documenti ufficiali.

Per il Comune poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

Universal Service snc in qualità di gestore del servizio di raccolta ha nella relazione accompagnatoria esaurientemente descritto i criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica dalla documentazione contabile. Si è proceduto alla verifica mediante l'analisi della documentazione contabile trasmessa.

Con riferimento al Comune quale gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza si è proceduto alla verifica mediante l'analisi dei rendiconti di gestione 2017 e 2018 e i PEF 2018 e 2019

Inoltre si rappresenta che il CTS ed il CTR sono stati determinati secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente, non prevedendo servizi esclusi dal perimetro regolato;

- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
- il Gestore, per quanto descritto in relazione di accompagnamento al PEF grezzo, ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti contabili obbligatorie, e calcolato le componenti a conguaglio RC.

A partire dai dati così come precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- la ricezione e analisi del PEF grezzo da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR (sharing, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione alla luce della documentazione versata in atti e dall'interlocuzione con il Comune

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$r_{pi\ a} = 1,7\%$

$X\ a = 0,5\%$

QL a = 0,0%

PG a = 0,0%

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2020 non può superare l'1,2%.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- i parametri $\gamma_{1,2020}$ e $\gamma_{2,2020}$ vengono valorizzati nel valore massimo tenuto conto che non è possibile valorizzare puntualmente l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, sebbene si ritenga che possa valutarsi positivamente il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro $\gamma_{3,2020}$ viene valorizzato nel suo valore massimo non disponendo di specifiche indagini di "customer satisfaction" definiti, il Comune ed il Gestore hanno pienamente assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti della collettività locale.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 - 0,4]$.

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Ai sensi del comma 2.2 bis e 2.3 bis del MTR, si ritiene di valorizzare la componente di costo variabile aggiuntiva di natura previsionale COVTV pari ad euro 858,88 relativa alla quota iva sull'affidamento al gestore del servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti solidi urbani da Covid 19.

Per lo stesso motivo, si ritiene di valorizzare la componente di costo fissa aggiuntiva di natura previsionale COVEXP TF pari ad euro 462,48 relativa all'ulteriore quota iva sullo stesso affidamento aggiuntivo.

Infatti, con la determina di impegno n. 832 del 23/10/2020, è stato affidato alla Universal Service srl il servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti solidi urbani da Covid 19 per euro 13.213,58 oltre euro 1.321,66 per Iva. L'iva essendo un costo per il Comune in quanto indetraibile, è stata suddivisa tra parte fissa (35%) e parte variabile (65%) applicando la stessa proporzione che il gestore ha attribuito nella riclassificazione dei suoi costi relativi a tale affidamento aggiuntivo.

Si chiede di valorizzare pari a zero la componente di costo previsionale COSTV relativa alle riduzioni sulla quota variabile delle utenze domestiche in seguito all'emergenza Covid-19, in quanto il Comune non ha previsto tali riduzioni specifiche, mentre in base al Regolamento Tari approvato concede delle agevolazioni Tari per motivi economico-sociali finanziandole con fondi derivanti dalla fiscalità generale, senza gravare quindi sui contribuenti Tari.

Si chiede di valorizzare pari a zero la componente di rinvio RCNDTV legata alle minori entrate dalle utenze non domestiche legate all'emergenza Covid-19 in quanto l'Ente ha deliberato di coprire tali minori entrate con fondi derivanti dalla fiscalità generale, senza gravare quindi sui contribuenti.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2020 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0.25	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0.20	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0.05	[-0.15 ; -0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2018	Anno 2020
Benchmark di riferimento	377.03	373.88
Costo Unitario effettivo	310.39	301.94

Tavola 2: Limite tariffario

	rpi	1.70%	
	x	0.50%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpi a - X a + QLa + PGa$	ρ	1.20%	

Limite di crescita della tariffa

$T_a/T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$	1.02
T_a riconosciuta	4 688 125
Δ non riconosciuto	30 952

Tavola 3: Scomposizione del MTR 2020 in Quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	4 719 077	
Scomposizione della tariffa	4 538 988	180 089
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	4 538 988	180 089
Tariffa finale ex MTR	4 719 077	

Tavola 4 : Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	4 688 125	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	2 844 922	1 843 203
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	43 630
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale	2 844 922	1 799 573

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	53 654	0	53 654
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	0	755 260	755 260
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	0	845 410	845 410
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	2 053 991	65 852	2 119 843
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	0	6 018	6 018
Fattore di Sharing – b	E	0.60	0.60	0.60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E	0	3 611	3 611
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	0	159 967	159 967
Fattore di Sharing – $b(1+w)$	E	0.84	0.84	0.84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+w)AR_{CONAI}$	E	0	134 372	134 372
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G	570 797	439 468	1 010 266
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0.50	0.50	0.50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$	E	285 399	219 734	505 133
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	392 517	392 517
ΣT_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2 393 044	2 140 791	4 533 835
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	28 891	761	29 652
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	135 028	135 028
Costi generali di gestione - CGG	G	326 993	0	326 993
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COal	G	0	20 402	20 402
Costi comuni – CC	C	326 993	155 430	482 424
Ammortamenti - Amm	G	78 056	0	78 056
Accantonamenti - Acc	G	0	168 500	168 500
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	168 500	168 500
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	53 976	0	53 976
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	132 032	168 500	300 532
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G	-704 187	-687 980	-1 392 167
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0.50	0.50	0.50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RC_{TF}/r$	E	-352 094	-343 990	-696 083
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	60 791	60 791
ΣT_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	135 822	41 492	177 314
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	0	0	0
$\Sigma T_a = \Sigma T_a + \Sigma T_f$	C	2 528 866	2 182 283	4 711 149
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	43 630	43 630

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TV}^{EXP}	facoltativo
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COS_{TV}	facoltativo
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TF}^{EXP}	facoltativo
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND _{TV})	C

4 294	859	5 153
-	-	-
2 397 338	2 141 650	4 538 988
2 312	462	2 774
138 134	41 954	180 089
2 535 473	2 183 604	4 719 077

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo
---	-------------

		-
--	--	---

$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio RCND _{TV}	
---	--

		4 719 077
--	--	-----------

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G
q_{a-2}	G
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G
fabbisogno standard €/cent/kg	E
costo medio settore €/cent/kg	E

		71.2%
-	-	14 925.46
-	-	31.04
		37.70
		0

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	C

-0.25	-0.25	-0.25
-0.20	-0.20	-0.20
-0.05	-0.05	-0.05
-0.50	-0.50	-0.50
0.50	0.50	0.50

Verifica del limite di crescita

r_{pi_a}	MTR
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C
(1+ ρ)	C
ΣT_a	C
ΣTV_{a-1}	E
ΣTF_{a-1}	E
ΣT_{a-1}	C
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C

		1.7%
		0.50%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		1.2%
		1.012
		4 719 077
		2 370 769
		2 261 766
		4 632 535
		1.02

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C

		4 688 125
		30 952

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TV_a	E
riclassifica TF_a	E

		2 844 922
		1 799 573

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---